



I. C. "G. PASCOLI"- S. GIORGIO JONICO
Prot. 0005841 del 03/10/2020
(Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni Pascoli "

Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta)
Codice meccanografico TAIC80400Q – C.F.: 90134440735

Sito internet: <http://www.sangiorgio.edu.it>

e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it

Scuola Secondaria di I grado "G." (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830

Scuola Primaria "M. Nesca"- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594

Scuola dell'Infanzia "L. da Vinci" -Via del Canaletto – tel. 099.2212847

Ai sigg. genitori

Al personale docente

Al personale ATA

Al sito web

Circolare n. 50

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA N. 374 del 03.10.2020

OGGETTO: Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si comunica che in data odierna il Presidente della Regione Puglia ha emanato, con decorrenza immediata, l'Ordinanza n.374, avente per oggetto: "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Detta Ordinanza coinvolge anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, agli artt 1 e 2

ART.1

- 1) Comma 1 - **Con efficacia immediata**, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, **è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi**

e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico

- 2) Comma 2 - A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso

ART.2

L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all'art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro

Si allega ORDINANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina BAGNARDI
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma2 del d.lgs.39/93*